

Provincia di Savona

COMUNE DI VADO LIGURE



CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA  
MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO  
PUBBLICO

**ALLEGATO C**  
**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Savona, 10/09/2022



COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 2 di 20	

## INDICE

PREMESSA .....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE SITI .....	4
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE .....	6
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI FISICI DELLE COLONNINE .....	8
ART. 5 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE .....	8
ART. 6 - TRASMISSIONE DEI DATI .....	9
ART. 7 - GESTIONE DELLA RETE DI RICARICA .....	10
ART. 8 - SERIGRAFIA DELLE COLONNINE .....	11
ART. 9 - MANUTENZIONE DELLA RETE DI RICARICA .....	11
ART. 10 - RICHIAMO NORMATIVO .....	12
ART. 11 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO .....	12
ART. 12 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE .....	12
ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE 5 COLONNINE .....	12
ART. 14 - CONCLUSIONE LAVORI DI POSA DELLE 5 COLONNINE .....	12
ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	13
ART. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE .....	14
ART. 17 - OBBLIGHI E ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE .....	14
ART. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE .....	15
ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	15
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA .....	15
ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	15
ART. 22 - ONERI CONTRATTUALI .....	15
ART. 23 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	16
ART. 24 - AVVALIMENTO E SUBAPPALTO .....	16
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE .....	16
ART. 26 - PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO .....	16
ART. 27 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA .....	16
ART. 28 - PENALI PER INADEMPIMENTI E INDIVIDUAZIONE DI PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 29 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO .....	18
ART. 30 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI A FINE DURATA CONCESSIONE .....	19
ART. 31 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	20
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	20
ART. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .....	20

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 3 di 20	

## PREMESSA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 L'Amministrazione Comunale di Vado Ligure pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.

L'Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l'ambiente.

A livello Nazionale, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il Titolo IV (sulle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy) è strutturato in 4 Capi, dove il III (green economy) ricomprende l'articolo 57, rubricato "Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici". In tale articolo viene definita e disciplinata la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private, e prevedendo semplificazioni per la relativa realizzazione.

Stante quanto sopra il Comune di Vado Ligure, in conformità con le linee guida Nazionali ed Europee, intende dotarsi nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e plug-in, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Per questo motivo lo stesso Comune intende indire una procedura negoziata previa acquisizione di manifestazione di interesse per affidare in concessione (secondo quanto stabilito dal succitato art. 57 della L. 120/2020 e dai principi indicati nella parte III del D.Lgs. 50/2016) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di n°5 colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico.

1.2 La concessione avrà quindi per oggetto:

- 1) La progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di n. 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- 2) La fornitura delle 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici oggetto della progettazione di cui al precedente punto 1),
- 3) La posa in opera delle 5 colonnine sopracitate, compresa la gestione e l'esecuzione di tutte le attività edilizie ed impiantistiche che ne conseguono ed il relativo coordinamento della sicurezza
- 4) La gestione e la manutenzione per un periodo di 10 anni della rete di ricarica costituita dalle 5 colonnine installate.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 4 di 20	

## TITOLO I – PARTE TECNICA - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DELLA CONCESSIONE

### CAPO I: PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DI N. 5 COLONNINE E SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA.

#### ART. 2 - DESCRIZIONE INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE SITI

2.1 Il concessionario dovrà predisporre, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione, la progettazione esecutiva (in un unico livello), con riferimento agli schemi grafici riportati nell'Allegato A - Relazione Illustrativa, per la fornitura con posa in opera di n° 5 colonnine nel rispetto di quanto previsto ai Capi I, II e III, Titolo I, del presente capitolato, nonché nel rispetto dei requisiti tecnici riportati sul *PNire (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)*, sul Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, più in generale, sulla normativa vigente in materia.

2.2 La progettazione deve essere oggetto di accettazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che, nel caso, può riservarsi di richiedere delle modifiche qualora lo ritenga opportuno.

2.3 Le colonnine devono essere installate nelle aree già individuate nell'Allegato A – Relazione illustrativa.

2.4 Se durante le fasi di progettazione, o comunque in qualsiasi momento antecedente l'installazione delle nuove colonnine, dovessero sorgere impedimenti, anche di natura tecnica, alla realizzazione delle medesime nei siti indicati dall'Amministrazione, sarà cura di quest'ultima individuare siti alternativi. In ogni caso, non verrà riconosciuto alcun onere al concessionario per le eventuali spese già sostenute per la progettazione. Rimane a carico del concessionario la redazione del nuovo progetto.

2.5 Alla scadenza della concessione le colonnine sono da intendersi di proprietà dell'Amministrazione.

2.6 Nell'immagine a lato sono individuati i 5 siti prescelti dall'Amministrazione a seguito di una prima verifica per la disponibilità delle forniture elettriche.



2.7 La posa in opera deve essere eseguita nelle modalità riportate documentazione progettuale predisposto dal concessionario nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A - Relazione Illustrativa, e consiste, in sintesi e per ogni colonnina:

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 5 di 20	

- nell'installazione dell'armadio destinato ad ospitare il contatore (armadio contatore);
- nell'installazione della colonnina nell'ubicazione prevista;
- nell'allacciamento della colonnina di ricarica al gruppo di misura (armadio contatore);
- nella realizzazione delle opere edili per predisporre quanto sopra e ripristinare i luoghi;
- nella realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, consistente nella delimitazione dei due stalli di sosta per le auto in ricarica e, più in generale, dell'area di ricarica.

2.8 Le attività propedeutiche all'allacciamento e all'installazione delle colonnine devono essere riportate in maniera dettagliata sul progetto e devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, comunque, solo a seguito del verbale di consegna dei lavori.

2.9 In ogni caso, tutte le attività di posa in opera delle 5 colonnine (comprendenti quelle relative all'effettuazione della segnaletica orizzontale e verticale), devono essere svolte dal concessionario in un periodo di tempo non superiore a **90 giorni naturali e consecutivi** dalla consegna dei lavori.

2.10 In generale i lavori per la realizzazione della rete di ricarica prevedono la posa della colonnina mediante la realizzazione di un basamento in conglomerato cementizio armato e la realizzazione di tutti gli apprestamenti necessari per effettuare i collegamenti elettrici.

2.11 Per quanto concerne l'allacciamento elettrico delle nuove colonnine di ricarica, le stesse devono essere collegate al Distributore locale, mediante un gruppo di misura alloggiato in un apposito "armadio contatore". Il gruppo di misura viene installato dal distributore medesimo, mentre il quadro contatore deve essere installato dal concessionario.

2.12 La potenza resa disponibile al gruppo di misura deve essere almeno pari a 90 kW.

2.13 E' cura del concessionario predisporre tutte le apparecchiature necessarie a garantire la sicurezza sia per gli utenti sia per le attività di manutenzione e gestione della rete di ricarica. In particolar modo, occorre prevedere un sezionatore della linea tra il contatore e la colonnina, anche al fine di poter effettuare le attività di manutenzione con le apparecchiature elettriche non in tensione.

2.14 L'impianto elettrico deve essere progettato e certificato da un tecnico abilitato, come previsto dalla normativa vigente in materia. E' cura del concessionario progettare tutti gli schemi elettrici necessari al collegamento della colonnina all'armadio contatore.

2.15 Da un punto di vista strutturale per ogni colonnina deve essere prevista la realizzazione di un basamento in calcestruzzo armato a sostegno della colonnina stessa. Allo stesso modo, anche il quadro contatore deve essere posato su idoneo basamento. Il concessionario deve altresì installare delle barriere per la protezione dai possibili urti delle autovetture, rivestite da idonea segnaletica catarifrangente per aumentarne la visibilità notturna, secondo quanto riportato in sede di offerta tecnica. Si precisa comunque che, prima dell'avvio dei lavori, la tipologia e il numero di barriere per colonnina devono essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento.

2.16 I lavori da progettare e da realizzare si possono sintetizzare come segue:

1. Realizzazione dello scavo dall'armadio contatore alla colonnina con la stesura del cavidotto in polietilene e l'installazione di ulteriori apparecchiature elettriche di protezione della linea, se previste.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 6 di 20	

2. *Effettuazione di tutti i rinterramenti man mano che si procede alla messa in opera dei cavidotti.*
3. *Ripristino delle pavimentazioni in asfalto e/o autobloccanti e rimessa in opera dei cordoli, ove esistenti.*
4. *Installazione della colonnina e, dopo il passaggio dei cavi elettrici e la messa a terra dell'impianto, attivazione del contatore e alimentazione della colonnina.*

2.17 Indicativamente, si tratta di affrontare le seguenti operazioni (riprese anche per le fasi relative alla sicurezza):

1. *Taglio e asportazione di asfalto.*
2. *Smontaggio dei cordoli, dove esistenti.*
3. *Smontaggio degli autobloccanti, dove esistenti.*
4. *Scavo per la profondità necessaria.*
5. *Spostamento di eventuali sottoservizi.*
6. *Posizionamento di uno strato di sabbia.*
7. *Collocazione di cavidotto in polietilene a doppia parete.*
8. *Coronamento definitivo con sabbia lavata.*
9. *Rinterro.*
10. *Getto di sottofondazione in conglomerato cementizio magro.*
11. *Realizzazione di casseri di contenimento dei getti.*
12. *Predisposizione e messa in opera della gabbia di armatura.*
13. *Ancoraggio delle protezioni, dove previste.*
14. *Getto dei conglomerati.*
15. *Ripristino degli asfalti e/o riposizionamento degli autobloccanti.*
16. *Messa in opera degli eventuali contenitori per protezioni.*
17. *Montaggio della colonnina di ricarica.*
18. *Messa in opera dei cavi di alimentazione con allacciamenti.*
19. *Ripristino aiuole e inerbimento, dove necessario.*
20. *Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per delimitare gli stalli dedicati alla ricarica.*

2.18 Il concessionario deve altresì provvedere ad individuare a proprie spese un tecnico che deve svolgere le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nelle modalità previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e dalla normativa vigente in materia. Il concessionario medesimo deve comunicare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, il/i nominativo/i del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

2.19 Durante la realizzazione degli interventi proposti l'ambiente subirà una temporanea e limitata dequalifica per scavi, scarifiche, lavorazioni in genere, seppure in aree molto limitate e di ridotta superficie. Gli interventi sono tutti in aree di parcheggio, pertanto la produzione di rumore dovrà essere molto contenuta e limitata nel tempo. I disagi per la popolazione dovranno essere contenuti con lavorazioni limitate nel tempo, di debole entità, con produzione di rumore alquanto contenuto, con limitata produzione di rifiuti e di polveri e soprattutto con un impegno temporale ridotto allo stretto necessario.

### **ART. 3 - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

3.1 Il concessionario, per ciascuno dei 5 siti di intervento, dovrà predisporre la documentazione progettuale minima di seguito elencata:

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 7 di 20	

1) **Relazione tecnico-illustrativa**, riferita al contesto in cui sono inserite le opere da realizzare, che dovrà trattare almeno i seguenti contenuti:

- a) la descrizione tecnica della colonnina e del suo funzionamento (con particolare riferimento ai protocolli di comunicazione);
- b) la descrizione delle modalità di posa e delle necessarie opere accessorie al fine di ottenere l'infrastruttura compiuta e finita in ogni parte;
- c) calcolo dimensionale delle parti strutturali e impiantistiche redatto secondo metodologie e normative vigenti;
- d) cronoprogramma delle lavorazioni.

2) **Elaborati grafici di dettaglio**, relativamente all'area comprendente gli stalli e la colonnina di ricarica, del tratto di allacciamento dell'armadio contatore e delle aree di pertinenza per la sosta dei veicoli in fase di ricarica (corografia, P.R.G.C., mappa catastale, ecc..) con relativa georeferenziazione e quotatura;

- a) tavole delle interferenze (es: gasdotto, acquedotto, cavidotti, ecc...) e delle fasce di rispetto (scala grafica 1:100 o maggior dettaglio);
- c) tavole relative a eventuali altri vincoli insistenti sulle aree in oggetto (scala grafica 1:1000);
- d) documentazione fotografica a seguito di sopralluoghi;
- e) tavole grafiche (piante, sezioni, particolari costruttivi ecc..) nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare necessarie per la posa della rete di ricarica, comprese le carpenterie delle opere in cemento armato;
- f) tavola con dettagli impiantistici (es: schemi di collegamento al punto di fornitura della rete elettrica);

3) **Schemi elettrici** delle colonnine, degli allacciamenti e delle apparecchiature elettriche di protezione della linea;

4) **Piano di sicurezza e coordinamento** di cui all'art. 100 del D.lgs. del 09 aprile 2008, n.81;

5) **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. del 09 aprile 2008, n.81;

6) **Cronoprogramma delle attività** con indicazione delle differenti fasi di realizzazione e delle relative tempistiche che si rendono necessarie;

7) Predisposizione della **documentazione da trasmettere agli enti competenti** per la realizzazione delle opere, ivi compresa la stesura della documentazione necessaria;

8) Qualsiasi ulteriore documentazione prevista dalle normative vigenti.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 8 di 20	

## CAPO II: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COLONNINE DI RICARICA FAST-CHARGE

### ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI FISICI DELLE COLONNINE

4.1 Le caratteristiche tecniche delle componenti strutturali delle 5 colonnine oggetto della fornitura devono rispettare le normative e i regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale, al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità delle stesse per gli utenti e per i soggetti che svolgono le attività di manutenzione e di gestione, nonché al fine di assicurare la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti.

4.2 Le colonnine devono supportare le tecnologie di ricarica in corrente continua ed alternata diffuse a livello continentale dai costruttori di veicoli elettrici.

4.3 Ogni COLONNINA dovrà essere conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851-1 con sistema di sicurezza PWM, con connettore conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2.

Ogni COLONNINA sarà dotata di 2 prese di ricarica Tipo 2 con shutter (IPXXD), Modo 3, potenza 22 kW (32A 400V) per presa.

4.4 Le potenze erogate dai connettori o dalla presa devono essere garantite con una tolleranza massima del +- 10%.

4.5 Per quanto riguarda i connettori di ricarica, gli stessi devono obbligatoriamente prevedere un sistema di blocco alla colonnina qualora gli stessi non siano utilizzati; lo sblocco del connettore deve avvenire mediante app o smart-card, o altro sistema di autenticazione, per l'effettuazione della ricarica.

4.6 Le caratteristiche tecniche minime delle colonnine sono riportate di seguito:

- intervallo di funzionamento compreso tra i - 30 °C e i + 50 °C;
- grado di protezione IP 54 e protezione agli urti IK10;
- presa di tipo 2: modalità di carica Mode 3, corrente/tensione 32A/400V, potenza d'uscita 22 kW.

4.7 Con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche sopra riportate che hanno ricadute sotto il profilo della sicurezza delle colonnine di ricarica, qualora durante il periodo della concessione le caratteristiche tecniche medesime siano superate, dal punto di vista tecnologico, da altri standard di sicurezza migliorativi per l'utente e per gli operatori che svolgono le attività di gestione e manutenzione, il concessionario dovrà provvedere all'implementazione delle nuove tecnologie e dei nuovi standard presenti sul mercato.

4.8 Le colonnine di ricarica di nuova installazione devono avere una garanzia minima di 2 anni.

4.9 La conformazione della colonnina (posizione display, altezza connettori ecc.) deve essere tale da garantire la fruibilità del servizio alle persone disabili.

### ART. 5 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

5.1 I singoli stalli devono essere demarcati a cura del concessionario nelle modalità previste dal vigente Codice della strada, garantendo un passaggio alle persone disabili per l'accesso alla colonnina, come previsto dalla normativa vigente.

5.2 Negli stalli relativi alle 5 nuove colonnine deve essere installata idonea segnaletica verticale.



COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 9 di 20

## ART. 6 - TRASMISSIONE DEI DATI

6.1 Ciascuna colonnina deve essere identificata:

- a) da un codice invariante ed univoco per ciascun operatore (uid); tale codice NON è reso pubblico agli utenti;
- b) da un codice pubblico, chiaramente stampato e visibile sulla colonnina, che ne permetta l'immediata identificazione da parte degli utenti.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 10 di 20	

### CAPO III: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI RICARICA

#### ART. 7 - GESTIONE DELLA RETE DI RICARICA

7.1 Il concessionario si occupa della gestione della rete di ricarica per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di consegna del servizio e termine al 31-12-2033, prorogabili per un massimo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nuova concessione.

7.2 La gestione della rete di ricarica riguarda le 5 colonnine di nuova installazione.

7.3 Il concessionario deve provvedere a stipulare un contratto con un soggetto venditore di energia elettrica, se diverso dal concessionario, e deve svolgere un servizio di ricarica agli utenti nel rispetto della normativa vigente e di quanto disciplinato dal PNire, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità tecnologica anche tra infrastrutture di ricarica di diversi soggetti industriali e in ambito internazionale.

7.4 Le colonnine devono essere alimentate da energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili (da una fonte unica o da un mix energetico). All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, e ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, il concessionario deve produrre la documentazione attestante il rispetto di tale condizione.

7.5 La gestione della rete di ricarica deve prevedere modalità di pagamento all'utente semplici e rapide, almeno tramite:

- a) App, scaricabile dai più comuni smartphone disponibili sul mercato che supportano i devices Android e IOS;
- b) Smartcard, da trasmettere agli utenti in tempi rapidi qualora gli stessi la richiedano.

7.6 La gestione del servizio di ricarica deve essere garantita 24 ore su 24, e deve prevedere l'esistenza di un "centro chiamate" per la risoluzione delle problematiche in grado di rispondere in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese).

7.7 Il concessionario, per il tramite di idoneo sito web ad accesso libero, deve mettere a disposizione degli utenti le informazioni riguardanti l'ubicazione, le caratteristiche e lo stato delle colonnine della rete di ricarica;

7.8 Il concessionario deve disporre di sistemi applicativi che consentono, via remoto, di gestire l'intera rete di ricarica, al fine di agevolare gli utenti e di ridurre le tempistiche di intervento in caso di guasti.

7.9 Il concessionario deve periodicamente trasmettere all'Amministrazione e, comunque, ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, i seguenti dati secondo le modalità da concordare tra le parti:

a) Tariffe: descrizione delle tariffe di ricarica applicate all'utente finale, che deve essere resa pubblica agli utenti anche per il tramite dei canali tematici (es. sito internet del Comune di Vado Ligure);

b) Per ciascuna colonnina costituente la rete di ricarica:

- 1) *identificativo del punto di ricarica;*
- 2) *n. accessi;*
- 3) *sessioni di ricarica e durata delle singole sessioni (istanti di inizio e fine ricarica);*
- 4) *kWh erogati;*
- 5) *eventuali criticità riscontrate;*
- 6) *interventi di manutenzione effettuati.*

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 11 di 20	

7.10 Il concessionario deve altresì fornire all'Amministrazione la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati di cui al punto 7.9 lettera b), tramite accesso ad un portale web dedicato. Le modalità di accesso e i dati visionabili saranno concordati tra le parti.

#### **ART. 8 - SERIGRAFIA DELLE COLONNINE**

8.1 Il concessionario dovrà curare la grafica delle colonnine, disponendo tra l'altro anche il logo comunale.

La serigrafia dovrà consentire facilità di lettura e completezza delle informazioni necessarie all'utente per contattare il servizio di assistenza tecnica in caso di necessità.

#### **ART. 9 - MANUTENZIONE DELLA RETE DI RICARICA**

9.1 Il concessionario si occupa della manutenzione della rete di ricarica per tutto il periodo della concessione, volta a mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica, gli allacciamenti elettrici e gli stalli di ricarica, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché a eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa e dall'Amministrazione.

9.2 Il concessionario deve attenersi a quanto riportato sul piano della manutenzione della rete di ricarica presentato in sede di offerta. Il piano della manutenzione, nel corso della durata della concessione, può essere soggetto a modifiche migliorative concordate tra le parti.

9.3 Il concessionario, oltre ai termini di garanzia di legge, ha l'obbligo di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie (es. sostituzione dei magnetotermici danneggiati, delle prese danneggiate, rifacimento della segnaletica orizzontale ecc.) e straordinarie (es. abbattimento della colonnina da parte di un veicolo in transito, ecc.) senza la corresponsione di ulteriori oneri da parte dell'Amministrazione.

9.4 Le responsabilità per eventuali danni a persone o cose sopravvenuti a causa di eventuali mancanze durante le attività di manutenzione della rete di ricarica sono in capo esclusivamente al concessionario.

9.5 La segnaletica orizzontale deve essere rifatta ogni anno e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione lo ritenga necessaria e senza la corresponsione di ulteriori oneri e per tutte le colonnine costituenti la rete di ricarica. Allo stesso modo, il concessionario deve provvedere alla manutenzione della segnaletica verticale in modo da garantire la piena efficienza delle grafiche e la stabilità dei supporti.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 12 di 20	

## TITOLO II – PARTE AMMINISTRATIVA

### CAPO I: OBBLIGHI E ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE PARTI

#### **ART. 10 - RICHIAMO NORMATIVO**

10.1 Alla concessione di cui al presente capitolato si applica la normativa statale vigente e, in particolar modo, la Parte III del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il Codice civile, la normativa richiamata nel presente capitolato e il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

#### **ART. 11 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

11.1 Così come previsto all'art. 171 del D.Lgs 50/2016, la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF (Piano Economico Finanziario) allegato all'offerta economica e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.

#### **ART. 12 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

12.1 Il valore stimato della concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del D. Lgs 50/2016, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo del servizio di gestione oggetto della concessione. In particolare, i ricavi della presente concessione scaturiscono dagli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti che utilizzano le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

12.2 Al fine di addivenire alla stima del valore della concessione, nell'Allegato D - Stima del valore di Concessione è stato determinato che gli introiti derivanti dalla gestione per 10 anni (con inizio alla data di consegna del servizio e termine al 31-12-2033) della rete di ricarica costituita dalle 5 colonnine, risulta essere pari a euro 990.000,00 (novecentomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, nell'ipotesi di una crescita lineare dei kWh erogati dalla rete di ricarica per ogni anno di durata della concessione al costo di 0,5 euro per kWh erogato all'utente.

#### **ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE 5 COLONNINE**

13.1 La consegna e l'avvio delle attività previste dal presente capitolato avverrà con apposito verbale di consegna, predisposto dal Responsabile unico del procedimento.

13.2 La consegna delle attività di progettazione delle 5 colonnine dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

13.3 La data di avvio delle attività di posa delle 5 colonnine è stabilita dal Responsabile unico del procedimento.

#### **ART. 14 – CONCLUSIONE LAVORI DI POSA DELLE 5 COLONNINE**

14.1 Al termine delle attività di posa delle 5 colonnine, il Responsabile unico del procedimento redige il relativo verbale di conclusione delle attività che certifichi che le installazioni sono state eseguite nel rispetto dei requisiti tecnici e qualitativi previsti dal presente capitolato e dalla documentazione progettuale.

14.2 Il Responsabile unico del procedimento evidenzia sul verbale eventuali mancanze o difformità, per le quali il concessionario deve obbligatoriamente ottemperare con oneri a proprio carico entro i termini indicati nel verbale.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 13 di 20	

## ART. 15 – ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

15.1 Il concessionario si impegna ad eseguire gli oneri della concessione con propria organizzazione di mezzi e personale, secondo i termini e le condizioni previste nella documentazione di gara.

15.2 Il concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle installazioni, che devono essere svolte in conformità a tutte le norme di legge vigenti.

15.3 Il concessionario deve conoscere, per ogni area di cantiere e prima dell'esecuzione delle attività di installazione, tutte le possibili interferenze con i sottoservizi e le infrastrutture già esistenti. Qualora il concessionario, durante le attività di installazione, dovesse causare un danno a qualsiasi struttura (cavi elettrici, fognature, tubazioni dell'acquedotto, cavi della linea telefonica ecc.) lo stesso si assume qualsiasi onere relativo alla manutenzione e sostituzione della parte danneggiata, al fine di ripristinare le condizioni originarie, restando l'Amministrazione ed i rappresentanti della stessa indenni da qualsiasi domanda di risarcimento e responsabilità.

15.4 L'ordine di installazione delle 5 colonnine deve essere concordato con il Responsabile Unico del procedimento; il concessionario deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dallo stesso.

15.5 Il concessionario deve comunicare al Responsabile unico del procedimento, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto:

- a) il nominativo del soggetto al quale è stato affidato l'incarico di direzione tecnica;
- b) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

15.6 Sono da intendersi completamente a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione del presente capitolato e dei suoi allegati;
- b) gli oneri relativi a trasporti, movimentazioni, eventuali alloggi degli operai, collaudi, certificazioni;
- c) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ivi compreso il personale dell'Amministrazione, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge in materia.

15.7 Sono da intendersi altresì completamente a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) Documentazione da far pervenire al RUP almeno 5 gg lavorativi prima della stipula del contratto :
  - i) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. del 09 aprile 2008, n.81, redatto dal CSP nominato dal concessionario;
  - ii) Piano Operativo per la Sicurezza, nonché quello delle eventuali imprese subappaltatrici, redatto secondo i contenuti di cui all'allegato XV del D.lgs. 81/2008 (il concessionario è tenuta a integrare il POS prima dell'inizio dei lavori secondo le indicazioni del CSE nominato dallo stesso concessionario).
- b) Oneri relativi alla fase di cantiere:
  - i) tracciamenti in sito per la corretta collocazione e dimensione delle colonnine;
  - ii) quanto necessario per garantire la fornitura e la posa delle colonnine;
  - iii) quanto necessario per il ripristino dell'area a seguito dell'installazione delle colonnine, anche a seguito di eventuali danni causati nella fase di esecuzione dei lavori.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 14 di 20	

c) Documentazione da far pervenire al RUP al termine dei lavori, ai fini dell'emissione del Certificato attestante la regolare esecuzione:

- i) Dichiarazione di corretta posa delle colonnine, nel rispetto della progettazione e delle normative vigenti in materia;
- ii) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e delle lavorazioni effettuate.

15.8 Il concessionario non può richiedere ulteriori oneri rispetto a quelli definiti con la stipula del contratto nel caso in cui il verificarsi di qualsiasi circostanza, fatto o evento dovesse comportare il mancato funzionamento di una o più colonnine di ricarica.

#### **ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE**

16.1 A partire dalla data di stipula del contratto, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività relative alla presente concessione o a cause a essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intendono, senza riserve o eccezioni, a totale carico del concessionario.

16.2 A totale copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire dall'esecuzione del contratto, il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera delle colonnine, per una somma assicurata pari ad Euro 500.000,00

La polizza dovrà coprire, altresì, la responsabilità civile per danni causati a terzi per l'intera durata della concessione, per un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00.

16.3 Il concessionario si assume, inoltre, l'onere di sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei suoi confronti e a costituirsi per essa, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni, infortuni o pregiudizi derivanti dalla concessione.

16.4 Il contratto di assicurazione deve essere presentato all'Amministrazione ai fini della stipula del contratto.

#### **ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

17.1 Il Responsabile del procedimento comunica al concessionario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora sia un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, cui sono attribuiti i compiti di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da garantire la conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed il rispetto delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

17.2 Il Responsabile del procedimento darà comunicazione al concessionario di ogni eventuale causa che possa prevedibilmente modificare le modalità e l'entità della fornitura per concordare soluzioni alternative.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 15 di 20	

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE**

18.1 La sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa ed incondizionata accettazione di tutte le norme contrattuali che regolano la presente concessione.

#### **ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

19.1 La presente concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti all'art. 175, commi 1 e 4, del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA**

20.1 Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

20.2 Il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve prestare valida garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016, calcolato nella misura pari al 10% del valore stimato della concessione.

20.3 La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento nonché l'eventuale affidamento del servizio in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara. Le modalità di costituzione delle garanzie sono previste nel disciplinare di gara.

#### **ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO**

21.1 Dopo l'aggiudicazione definitiva i competenti uffici dell'Amministrazione invitano il concessionario a costituire la garanzia definitiva di cui al precedente punto e la polizza di Assicurazione.

21.2 Qualora quest'ultimo non provveda entro il termine richiesto dall'Amministrazione o comunque non ottemperi a quanto richiesto, senza addurre valide giustificazioni, si procede all'annullamento dell'aggiudicazione al primo classificato e si procede all'aggiudicazione della gara al concorrente risultato secondo in graduatoria e così via.

#### **ART. 22 – ONERI CONTRATTUALI**

22.1 Il contratto di cui alla presente concessione è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

22.2 Tutte le spese di bollo, copia, registrazione in caso d'uso e ogni altra spesa inerente sono a totale carico del concessionario.

22.3 Il versamento di tutte le spese contrattuali deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità che sono successivamente impartite dall'Amministrazione. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 16 di 20	

### ART. 23 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

23.1 Fanno parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati, oltre agli atti deliberativi relativi alla gara:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) la garanzia definitiva;
- c) la polizza di assicurazione;
- d) l'offerta tecnica (griglia di valutazione);
- e) l'offerta economica;
- f) piano economico finanziario.

### ART. 24 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

24.1 E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, ad esclusione del servizio di gestione della concessione.

24.2 Possono essere oggetto di subappalto esclusivamente le attività funzionali relative ai lavori di posa in opera delle colonnine, realizzazione della segnaletica verticale/orizzontale e interventi di manutenzione delle colonnine stesse

Per quanto sopra espresso, eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Si precisa che non è concesso l'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale.

24.3 Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

24.4 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE

25.1 Il concessionario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ferma restando quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d).

### ART. 26 – PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

26.1 L'eventuale canone concessorio annuale riconosciuto al Comune per la gestione del servizio di ricarica in sede di offerta, è liquidato con cadenza annuale, a fronte di emissione di regolare fattura da parte del Comune di Vado Ligure, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

### ART. 27 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

27.1 Il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni, a utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse



COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 17 di 20	

pubbliche, i cui estremi identificativi devono essere comunicati all'Amministrazione entro 7 giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare.

27.2 Il concessionario è tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

27.3 Il concessionario è tenuto altresì a effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

27.4 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 18 di 20	

## Capo II: Penalità e risoluzione del contratto

### ART. 28 – PENALI PER INADEMPIMENTI E INDIVIDUAZIONE DI PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

28.1 Salvo i casi che possono dare luogo alla risoluzione del contratto, in caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, in ogni caso di accertata violazione di tali norme, delle penali commisurate alla gravità delle inadempienze, come di seguito precisato.

28.2 Le penalità sono precedute da regolare contestazione mediante diffida scritta ed inviata via PEC a cui il concessionario può dare riscontro con documentate controdeduzioni entro 10 gg dal ricevimento della diffida. A seguito dell'eventuale mancato accoglimento di tali controdeduzioni, o in caso di mancato riscontro alla contestazione, il Concessionario sarà tenuto a versare all'Amministrazione l'importo delle sanzioni entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione o dal mancato accoglimento delle controdeduzioni.

28.3 Per il servizio oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardo nella conclusione delle installazioni delle n. 5 colonnine di ricarica previste dal presente capitolato, per causa non dipendente da forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore stimato della concessione per ogni giorno di ritardo non giustificato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni nel caso in cui il ritardo ostacolasse lo svolgimento di una o più attività ed eventi previsti;
- b) nel caso di mancato o ritardato intervento manutentivo richiesto dall'Amministrazione, per causa non dipendente da forza maggiore, è prevista una penale pari allo 0,5 per mille del valore stimato della concessione per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel piano di manutenzione presentato in sede di offerta tecnica, quale importo da versare all'Amministrazione, a seguito di contestazione scritta.

28.4 A giustificazione del ritardo delle prestazioni dei servizi, il concessionario non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedono ad altri lavori, forniture o servizi nonché a:

- a) eventi meteorici di rilevanza non catastrofica;
- b) richiesta di allontanamento di lavoratori o subappaltatori per cui non sussistano le documentazioni richieste dalla normativa vigente.

### ART. 29 – CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

29.1 La concessione può cessare, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs 50/2016, quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. medesimo;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

29.3 In tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 19 di 20	

29.4 Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'Amministrazione comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

29.5 Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, è facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, risolvere di diritto il contratto a seguito del verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora l'ammontare delle penalità di cui al punto 28.3, lettere a) e b), del presente capitolato superi complessivamente il 10% del valore stimato della concessione;
- b) qualora le contestazioni, relative ai punti 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 e formalizzate al concessionario, siano almeno in numero di 5 nel corso di un anno solare;
- c) qualora il concessionario non rispetti in fase di esecuzione i parametri indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e per gli stessi sia stato attribuito un punteggio complessivo pari ad almeno 15 punti;
- d) qualora vi sia manifesta incapacità o negligenza da parte del concessionario ad eseguire quanto oggetto del presente capitolato.

29.6 Resta salva, per l'Amministrazione, la possibilità di chiedere in entrambi i casi il risarcimento del danno.

29.7 In caso di controversie, fino alla loro definizione, il concessionario è tenuto comunque all'espletamento del servizio; qualora non vi provveda, l'Amministrazione ha facoltà di affidare la concessione a terzi in danno al concessionario, salva comunque l'applicazione delle previste penali.

29.8 Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, rispettivamente in tema di risoluzione e di recesso dal contratto.

### **ART. 30 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI A FINE DURATA CONCESSIONE**

30.1 Al termine della concessione, il concessionario deve restituire i beni oggetto della medesima in buono stato, che rientrano nel pieno possesso dell'Amministrazione; a tal fine, viene redatto un certificato di regolare esecuzione finale rilasciato dal Responsabile unico del procedimento entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto di concessione, che certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

30.2 Nove mesi prima della scadenza della concessione viene pertanto avviata la procedura di riconsegna, consistente nella verifica dello stato della rete di ricarica. Tale procedura deve comunque concludersi entro due mesi dalla data di scadenza della concessione, e sul certificato di regolare esecuzione deve essere riportato tutto quanto necessario per riconsegnare gli impianti in buono stato e eliminare cattivi funzionamenti e situazioni manutentive carenti. Qualora il concessionario non ottemperasse nei modi e nei tempi previsti al ripristino, l'Amministrazione può provvedere direttamente ai lavori necessari a spese del concessionario. L'importo dei lavori eseguiti dall'Amministrazione deve essere versato all'Amministrazione.

30.3 Al momento della riconsegna, il concessionario trasmette all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal Responsabile unico del procedimento.

COMUNE DI VADO LIGURE			
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI N°5 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO	0	Settembre 2022	Emissione
	REV.	DATA	DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Pag. 20 di 20	

### **ART. 31 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

31.1 Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il concessionario si applica il D.lgs. 50/2016.

31.2 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle aventi a oggetto l'adempimento, la risoluzione del contratto, il recesso e la revoca d'ufficio, la nullità e l'annullabilità del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'Amministrazione e il concessionario è competente, in via esclusiva, il foro di Savona.

### **ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

32.1 Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Essi sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di contratti pubblici.

### **ART. 33 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

33.1 Le funzioni del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, saranno indicate sul Contratto.